

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 132
Bellinzona, 22 agosto

37/2006

Decreto del Consiglio di Stato del 27 giugno 2006 che rimette in vigore l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (CCLD)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato (CdS) del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD);

visti la risoluzione del CdS del 20 novembre 2001, il Decreto del CdS del 2 febbraio 2005 e la domanda di modifica e di proroga presentata il 4/6 aprile 2006 dalle parti contraenti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 34 del 28 aprile 2006 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 102 del 29 maggio 2006;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 31 dicembre 2006;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

risolve:

1. È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate (evidenziate in grassetto) del CCLD:

Convenzione salariale 2006 (dal 1.7.2006)

Art. 1, 2 e 3 modificati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1 Salari

Ad ogni disegnatore è riconosciuto un adeguamento del salario effettivo di fr. 390.—annuali. I salari minimi annuali saranno pertanto i seguenti:

1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o pratica:

– nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o pratica	fr. 42'433.–
– nel secondo anno	fr. 44'259.–
– nel terzo anno	fr. 49'691.–
– nel quarto anno	fr. 55'147.–
– nel quinto anno	fr. 60'548.–

Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti**2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:**

– nel primo anno di apprendistato	fr. 5'979.–*
– nel secondo anno	fr. 8'728.–
– nel terzo anno	fr. 12'815.–
– nel quarto anno	fr. 16'911.–

* Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo studio

Art. 3 Adeguamento

I salari minimi sono considerati adeguati a punti 104.7 dell'indice del costo della vita di fine settembre 2005 elaborato dal UFS.

2. La presente modifica, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

Bellinzona, 16 agosto 2006

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia il 27 luglio 2006